



CITTA' DI TORINO

Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City

Allegato 3

Modello di Accordo di Partnership - Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati allo sviluppo, test di usabilità e promozione di sistemi innovativi di pagamento mobile applicati a servizi pubblici afferenti all'area servizi civici della Città di Torino.

ACCORDO DI PARTNERSHIP

Tra

- **CITTA' DI TORINO**, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1 ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da Gianfranco PRESUTTI in qualità di Dirigente dell' Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City (di seguito, per brevità, anche solo "Città")

E

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXX in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "Proponente")

La Città di Torino e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono di seguito denominati anche, disgiuntamente, "Parte" e congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito dell'iniziativa TORINO LIVING LAB – MOBILE PAYMENT ANAGRAFE promossa dalla Città di Torino con l'Avviso pubblico del XXXX 2016 (approvato con determina dirigenziale n. mecc. n. 2016) XXXXX ha regolarmente presentato domanda di partecipazione per la proposta denominata "XXXXXXXX" registrata con num. prot. XX del XXXXXX 2016 .
- In particolare, la proposta di sperimentazione riguarda.....
- Tale proposta è stata dichiarata ammissibile ai sensi dell'avviso, come attestato nella determina dirigenziale del XXXXXX, num. mecc. XXXXX.
- Ai fini della valutazione di fattibilità, la proposta è stata analizzata da Commissione Tecnica debitamente costituita e riunitasi in data XXXXXXXXXXXXXXX.





CITTA' DI TORINO

Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City

- Secondo gli esiti della suddetta commissione di valutazione, approvati con determina dirigenziale del XXXXX num. mecc. XXXX, la proposta XXXXXXXXXXXXX è stata approvata.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.

Art. 2 - OGGETTO

Forma oggetto del presente Accordo la sperimentazione di una soluzione di interesse pubblico denominata XXXXXXXXXXXXX da realizzarsi nelle modalità indicate nell'*Allegato 1 – Dettaglio Tecnico della sperimentazione*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 3 - DURATA

La durata della sperimentazione è di XXXXX, a partire da (data di inizio).

Il presente Accordo è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione per tutte le attività preparatorie e sino alla fine della sperimentazione come sopra specificata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere una proroga della durata della sperimentazione successivamente alla sua conclusione, tramite scambio di lettera tra le parti adeguatamente motivato.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELLA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione prevede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, come dettagliato nell'*Allegato 1 – Dettaglio Tecnico della sperimentazione*.

(Art. 5 PARTENARIATO

La presente sperimentazione sarà condotta nell'ambito di un partenariato costituito dai seguenti soggetti:

1. XXXXX (proponente)
2. XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX.

I partner della presente proposta concorrono alla realizzazione della stessa nella misura concordata con il proponente, che ha funzione di coordinatore e di responsabile dei rapporti verso la Città di Torino.

Il proponente definisce le modalità di gestione della proposta e di responsabilità solidale fra partner tramite accordi ad hoc.)





CITTA' DI TORINO

Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City

Art. 6 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

Il proponente si impegna a realizzare quanto descritto nell'articolo 2 e meglio specificato negli allegati, senza produrre alcuna spesa od onere alla Città di Torino ed agli utenti in qualunque modo coinvolti per tutta la durata della sperimentazione stessa.

Si disciplinano di seguito nel dettaglio i principali obblighi per il proponente:

a) Spese di implementazione del sistema di mobili payment

Tutte le attività e relative spese connesse all'implementazione del sistema e in particolare le attività di integrazione con i sistemi informativi e gestionali in uso presso la Città ed ogni altra attività di sviluppo e adattamento considerata parte integrante della sperimentazione e per la complessiva durata della stessa sono a carico del proponente. Nulla è dovuto da parte della Pubblica Amministrazione.

b) Ripristino post sperimentazione

Risultano in capo al proponente tutte le attività e relative spese eventualmente connessi al ripristino della situazione de quo post sperimentazione.

c) Impianti pubblicitari

Per l'installazione di impianti pubblicitari di natura temporanea su suolo – qualora di interesse per il proponente - risulta altresì a carico del Proponente il pagamento del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie" n. 335. Tale canone sarà agevolato al 50% solo se connesso alle attività svolte in collaborazione con la Città di Torino nell'ambito della presente iniziativa.

d) Responsabilità per danni a cose o persone

E' attribuita al proponente ogni responsabilità prevista dalla legge per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ed interventi inclusi nella sperimentazione.

Il proponente è tenuto pertanto a rispondere di tutti i danni riconducibili ad attività svolte nel corso della sperimentazione che per errata condotta degli interventi possano derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua l'intervento o nelle sue adiacenze.

Il proponente si impegna in tali casi a tenere indenne la Città di Torino da ogni richiesta di risarcimento. Il proponente può a propria tutela stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati nel corso della sperimentazione.

Ove rilevante, il proponente può inoltre disciplinare con soggetti terzi l'accesso a servizi od utilità oggetto della sperimentazione tramite dichiarazione di esclusione di responsabilità o strumenti analoghi ai sensi delle normative vigenti.



CITTA' DI TORINO

Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City

Art. 8 IMPEGNI DELLA CITTA'

La Città si impegna a supportare la sperimentazione da parte del proponente tramite l'attivazione di tutte le procedure autorizzative o abilitanti di propria competenza nonché attraverso un'attività di raccordo con le Società partecipate all'uopo interessate o coinvolgibili. Nello specifico degli impegni e dei Servizi coinvolti si rimanda all'*Allegato 1 – Dettagli tecnici della sperimentazione*.

La Città di Torino si impegna, in particolare, a supportare a titolo gratuito le attività di comunicazione e disseminazione della sperimentazione nel quadro di "Torino Living Lab" secondo le modalità specificate nell'*Allegato 2 – Modalità di Comunicazione*.

Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELL'INIZIATIVA E USO DEI LOGHI DELLA CITTÀ

Ai partecipanti è consentito l'utilizzo dei loghi istituzionali ai fini della sperimentazione e per la durata della stessa, secondo le seguenti modalità:

- ottemperanza alle norme contenute nel "Manuale sull'applicazione del Marchio ad uso pubblicitario".
- conformità alle disposizioni di cui alla delibera 07159/007 su pubblicità di iniziative realizzate in collaborazione o con il patrocinio della Città di Torino.

Il dettaglio delle procedure di cui sopra è specificato nell'*Allegato 2 – Modalità di Comunicazione*.

Art. 10 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Ove rilevante, i diritti di proprietà intellettuale che possano emergere dalle attività di sperimentazione oggetto del presente Accordo e la possibilità di sfruttamento ivi derivante si intendono in capo al proponente.

Il proponente è tenuto, pertanto, a manlevare ed a tenere indenne la Città di Torino da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il proponente usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

Art. 11 RISOLUZIONE

L'Accordo si intende risolto se la sperimentazione non viene attivata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Possono altresì essere causa di risoluzione dell'Accordo qualunque fatto esterno imprevisto o imprevedibile che non consenta l'avvio della sperimentazione nei tempi concordati.

Art. 12 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

Alla conclusione delle attività restano a carico del proponente tutti gli oneri connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento, la manutenzione delle aree impattate e lo smaltimento di oggetti e rifiuti in conformità con le norme vigenti.

La Città di Torino si riserva la possibilità di concordare con il proponente eventuali scenari di utilizzo post-intervento che saranno oggetto di successivi accordi, in ogni caso privi di oneri per la Città.

Con il presente procedimento, il Comune non si impegna ad acquistare alcun prodotto oggetto della sperimentazione .



CITTA' DI TORINO

Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City

Qualora il Comune di Torino voglia in futuro acquistare prodotti analoghi ad uno fra quelli oggetto della sperimentazione, l'Ente stesso osserverà le vigenti norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 13 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Accordo, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il proponente assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali per le funzioni e le attività ad esso rimesse. In quanto tale mette in atto tutte le misure e gli adempimenti previsti dal D.lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

Nel caso in cui oggetto della sperimentazione sia lo scambio o il trattamento di dati di terzi il proponente è tenuto a tutelare tale trattamento ai sensi delle normative di settore vigenti.

In caso attività di videosorveglianza e/ o di riprese video a fini divulgativi e di studio nell'ambito della sperimentazione, è fatto obbligo al proponente di apporre un'informativa rivolta ai cittadini che transitano nelle aree sorvegliate e atta a segnalare la rilevazione di dati. L'informativa può essere redatta secondo il modello sviluppato dal Garante per la Protezione dei Dati personali e deve essere chiaramente visibile, oltre ad indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. I fini e le modalità di svolgimento di tali attività devono comunque essere condotte nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Art. 15 IMPOSTE, TASSE E ULTERIORI SPESE

Tutte le ulteriori spese, imposte e tasse che possono generarsi per l'esecuzione della sperimentazione sono da intendersi a carico del proponente.

Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li...

LA SOCIETÀ

IL COMUNE DI TORINO

Allegato 1: Dettagli tecnici della sperimentazione (da adattare)

Allegato 2: Modalità di Comunicazione (da adattare)

